

Codice A1814A

D.D. 6 giugno 2019, n. 1991

R.D. 523/1904 - P.I. 893 - Torrente Sisola - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di difese spondali e la risagomatura dell'alveo del torrente Sisola, a protezione degli abitati di Ghiare e Casa di Ragione, in Comune di Mongiardino Ligure (AL). Richiedente: Comune di Mongiardino Ligure (AL).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Mongiardino Ligure (AL), ad eseguire le difese spondali e la risagomatura dell'alveo del torrente Sisola, per la protezione degli abitati di Ghiare e Casa di Ragione, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) le opere devono essere realizzate in conformità al progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) le scogliere dovranno essere addossate alle sponde esistenti e ne dovranno seguire l'andamento attuale in modo da non costituire un restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente; inoltre, le estremità di monte dovranno essere risvoltate ed idoneamente immerse nell'esistente sponda naturale, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
- 3) le fondazioni delle scogliere dovranno essere impostate ad una quota antiscalfamento e l'estradosso delle fondazioni dovrà essere in ogni punto inferiore alla quota del fondo scorrevole del torrente; nella scogliera in località Ghiare, rappresentata in sez. C nella tavola 2, dovrà essere approfondita la fondazione in quanto l'estradosso risulta ad una quota superiore al fondo alveo previsto in progetto (537,29);
- 4) in fase di costruzione delle scogliere dovrà essere rispettata la quota di imposta delle fondazioni; se rinvenuto, il substrato roccioso dovrà essere scavato e regolarizzato per la realizzazione di un piano di posa incassato e con una lieve contropendenza dello stesso verso la sponda;
- 5) i massi utilizzati per le difese spondali dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinarsi del corso d'acqua, in particolare, considerando l'energia e la forza erosiva del torrente durante le piene, dovranno avere una pezzatura media superiore a $0,7-0,8 \text{ m}^3$;
- 6) le difese spondali dovranno essere ricalzate, utilizzando il materiale litoide d'alveo, in modo da evitare che le portate ordinarie vadano in battuta contro i manufatti e ad ultimazione lavori gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo;
- 7) le scarpate (rif. sez. B e Sez. C nella tavola 2) dovranno essere riprofilate con una pendenza minore in modo da raccordarsi con la sezione di testa della scogliera, migliorando in questo modo le condizioni generali di stabilità delle sponde;
- 8) dovrà essere evitata qualsiasi variazione al profilo di fondo alveo dell'intero tratto oggetto di risagomatura, garantendo la salvaguardia delle fondazioni delle opere esistenti;
- 9) nel progetto esecutivo dovranno essere verificate ed aggiornate le quote terreno nello stato di progetto, riferite alle aree in cui è previsto l'imbottimento delle sponde, riportate nelle sezioni contenute nella tavola 3;

- 10) per evitare un'eccessiva artificializzazione del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori si dovrà realizzare una sezione idraulica con andamento "a corda molle", possibilmente asimmetrica e con larghezza variabile evitando una sezione regolare con fondo piatto;
- 11) il profilo dell'alveo oggetto di risagomatura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso; dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti delle quote del fondo alveo e del profilo dell'alveo/sponde;
- 12) è vietata l'asportazione del materiale litoide dall'alveo del torrente Sisola; il materiale litoide sciolto proveniente dalla risagomatura dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o delle erosioni localizzate lungo le sponde così come indicato nelle tavole progettuali;
- 13) gli accessi all'alveo dovranno essere gestiti dal richiedente e sotto la sua diretta responsabilità, prevedendo idonei sistemi di chiusura, consentendone l'utilizzo solo agli aventi diritto, provvedendo alla chiusura degli stessi di notte, durante i giorni festivi, durante i periodi di non utilizzo, durante gli eventi di morbida e/o piena, ed in tutti quei casi in cui le concomitanti condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo, tali da non permetterne l'utilizzo in sicurezza. Al riguardo si dovranno costantemente controllare i bollettini di previsione meteo-idrologica della Regione Piemonte;
- 14) il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 15) ad ultimazione lavori dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi, ricostituendo le condizioni di naturalità del corso d'acqua, e si dovrà provvedere alla pulizia delle pertinenze demaniali interessate dal cantiere;
- 16) le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 17) durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
- 18) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 19) il Comune di Mongiardino Ligure dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizione avute;
- 20) il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati e dell'alveo e delle sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 21) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la

realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

22) l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

23) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

24) il Comune di Mongiardino Ligure prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Geol. Roberto IVALDI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Roberto CRIVELLI